

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2258 DELLA COMMISSIONE

del 4 dicembre 2015

**recante modifica del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda le importazioni e il transito di singole partite di meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti, loro uova da cova e pulcini di un giorno**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 23, paragrafo 1, l'articolo 24, paragrafo 2, l'articolo 25, l'articolo 26, paragrafo 2, e l'articolo 28, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione <sup>(2)</sup> stabilisce le condizioni di certificazione veterinaria per le importazioni e il transito nell'Unione di pollame, uova da cova, pulcini di un giorno e uova esenti da organismi patogeni specifici («i prodotti»). Esso stabilisce che i prodotti possono essere importati e possono transitare nell'Unione solo in provenienza dai paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti elencati nella tabella figurante nell'allegato I, parte 1.
- (2) L'articolo 5, paragrafi 1 e 3, di tale regolamento stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per le importazioni e il transito di prodotti che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, non si applicano alle partite di meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti, loro uova da cova e pulcini di un giorno.
- (3) L'articolo 5, paragrafo 3, lettera d), di tale regolamento fa riferimento a restrizioni in relazione all'approvazione da parte della Commissione di un programma di lotta alla salmonella a norma del regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup> per le importazioni di certi prodotti da paesi terzi. La qualifica relativa alla lotta contro la salmonella e le restrizioni collegate sono indicate nella colonna 9 della tabella dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008.
- (4) L'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2160/2003 stabilisce che tale regolamento non si applica alla produzione primaria di pollame destinato all'uso domestico privato o che dà luogo alla fornitura diretta di piccole quantità di prodotti primari, da parte del produttore al consumatore finale o al commercio al dettaglio locale che fornisce direttamente i prodotti primari al consumatore finale.
- (5) L'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 stabilisce le condizioni specifiche per le importazioni di alcuni prodotti per quanto riguarda le prescrizioni applicabili dopo l'importazione come specificato negli allegati VIII e IX di tale regolamento. A norma dell'articolo 14, paragrafo 2, tali condizioni non si applicano alle partite di meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti e loro uova da cova e pulcini di un giorno.
- (6) Al fine di garantire un'applicazione uniforme della legislazione dell'Unione alle importazioni di singole partite di meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti e loro uova da cova e pulcini di un giorno, è opportuno modificare gli articoli 5 e 14 del regolamento (CE) n. 798/2008 e stabilire in tal modo quali condizioni debbano essere soddisfatte per tali partite di prodotti.
- (7) La modifica dell'articolo 5 dovrebbe prevedere che i requisiti di cui agli articoli 6 e 7 per i test di laboratorio e le procedure e di segnalazione delle malattie applicabili per le importazioni di pollame diverso dai ratiti, loro uova da cova e pulcini di un giorno siano rispettati anche per le importazioni e il transito nell'Unione di singole partite di meno di 20 capi di questi prodotti, in quanto tali misure riducono in misura significativa il rischio di introduzione di malattie attraverso tali prodotti.

<sup>(1)</sup> GUL 343 del 22.12.2009, pag. 74.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GUL 226 del 23.8.2008, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (GUL 325 del 12.12.2003, pag. 1).

